

COMUNE DI S. GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE per l'applicazione dell'istituto dell'ACCERTAMENTO CON ADESIONE e dell'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

Approvato con deliberazione C.C. n. 101 del 21.12.1998
Modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 17.03.1999
TESTO AGGIORNATO

ITOLO I

CAPO I

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE ATTIVAZIONE D'UFFICIO

Art. 1
Finalità

1. L'istituto dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui il contribuente e gli uffici preposti si possono avvalere, in un'ottica di collaborazione e trasparenza, al fine di migliorare i reciproci rapporti e di contenere al minimo le controversie tributarie.

Art. 2
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina:

- a) l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 218/1997;
- b) l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca di atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

Art. 3
Tributi oggetto dell'accertamento con adesione ed effetti dell'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione può intervenire su tutti i tributi locali.
2. L'accertamento può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
3. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia e/o dichiarazione, o comunicazione che ha formato oggetto di imposizione.
Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente regolamento.

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, non rileva ai fini extratributari e comporta la definizione del rapporto tributario.

Art. 4 **Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di $\frac{1}{4}$ del minimo previsto dalla legge.
2. Per gli stessi tributi per i quali è stata attivata la procedura dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento d'ufficio e per i quali il contribuente ne faccia richiesta di ravvedimento, le sanzioni applicabili per le violazioni connesse si applicano nella misura di $\frac{1}{8}$ del minimo previsto dalla legge e dal relativo regolamento.

Art. 5 **Ufficio responsabile del procedimento**

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita all'ufficio nella persona del responsabile, dell'ufficio stesso, della gestione del tributo.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato a terzi, il potere di definire gli accertamenti è attribuita al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4 **Attivazione d'ufficio dell'accertamento con adesione**

1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:
 - a) se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o da regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
 - b) se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

Art. 7 **Avvio del procedimento**

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.

2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

Art. 8

Contenuti dell'invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:
 - a) il tributo oggetto dell'accertamento;
 - b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - d) il giorno e il luogo della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
 - e) l'espressa menzione della conseguenza della mancata comparizione.
2. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero notificazione eseguita dai messi comunali.

Art. 9

Comparizione e richiesta di rinvio

1. E' data facoltà al contribuente, qualora sia impossibilitato a comparire, di incaricare, con dichiarazione scritta, il coniuge, ascendente o discendente fino al 2° grado, ovvero il proprio consulente fiscale a comparire in sua vece nel giorno fissato.
2. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata l'insussistenza di motivi che possano contrastare con l'esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione e determina l'avvio della successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento da parte del responsabile del procedimento.

Art. 10

Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.
 2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale, il quale deve contenere:
 - a) i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
 - b) le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dal contribuente e dall'amministrazione;
 - c) la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
 - d) la data della successiva comparazione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.
3. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 2 ed il funzionario procederà a norma dell'art. 9 ultimo comma del presente regolamento.

CAPO II

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO D'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 11

Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 7 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al 1 comma l'ufficio, anche telefonicamente o tramite fax, comunica al contribuente l'invito a comparire; dalla data di invito a comparire si dà avvio al procedimento di accertamento con adesione, per il quale si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli precedenti.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia una volta conclusa la procedura di accertamento con adesione.

Art. 12

Istanza del contribuente a eseguito di accessi, ispezioni o verifiche

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, apposita istanza, in carta libera, di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, con le stesse modalità di cui al precedente articolo, comunica al contribuente l'invito a comparire.
3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento.

CAPO III

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 13

Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice copia, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o suo delegato.
2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:
 - a) gli elementi su cui si basa la definizione;
 - b) la motivazione su cui si fonda la definizione;
 - c) la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all' art. 11 del presente regolamento.

Art. 14

Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui al precedente art. 13, direttamente presso la tesoreria del Comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento di conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.
3. Le somme dovute possono essere versate ratealmente in un massimo di due rate trimestrali per somme dovute fino a £. 500.000 ed in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo se le somme dovute sono superiori a £. 500.000; in ogni caso la somma della rata non può essere inferiore a £. 100.000.
4. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'art. 13 del presente regolamento.
5. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente può fare pervenire direttamente o tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel caso in

cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento.

7. L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, o comunque verificato d'ufficio l'avvenuto versamento rilascia al contribuente una copia dell'atto di accertamento con adesione.

8. In caso di omesso pagamento di alcune delle rate alle relative scadenze il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 4. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo e degli eventuali interessi.

TITOLO II

ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art. 15
Potere di esercizio dell'autotutela

1. Il potere di autotutela si può esercitare su tutti i tributi.
2. Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
3. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.
4. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita al responsabile della gestione dei singoli tributi locali.
5. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al D.Lgs n. 446/97, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 16
Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.
4. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

Art. 17
Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
 - d) doppia imposizione sullo stesso tributo;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Art. 18
Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'art. 17 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire

documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Art. 19

Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento .
2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati e portati a conoscenza oltre che del contribuente anche dell'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di autoannullamento in via sostitutiva, anche dell'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 20

Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

La giunta comunale, tenuto conto della giurisprudenza consolidata nella materia e dell'eseguità della pretesa tributaria rispetto ai costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa stessa, impartisce direttive all'ufficio tributi per l'abbandono delle liti già iniziate, sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna del Comune al rimborso delle spese di giudizio.

Art 21

Entrata in vigore

In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente regolamento, dopo l'approvazione ed esecutività a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.

INDICE

TITOLO I

CAPO I

Art. 1 Finalità

Art. 2 Oggetto del regolamento

Art. 3 Tributi oggetto dell'accertamento con adesione ed effetti dell'accertamento con adesione

Art. 4 Riduzione delle sanzioni

Art. 5 Ufficio responsabile del procedimento

Art. 6 Attivazione d'ufficio dell'accertamento con adesione

Art. 7 Avvio del procedimento

Art. 8 Contenuti dell'invito a comparire

Art. 9 Richiesta di rinvio

Art. 10 Attivazione del contraddittorio con il contribuente

CAPO II

Art. 11 Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

Art. 12 Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

CAPO III

Art. 13 Atto di accertamento con adesione

Art. 14 Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

TITOLO II

Art. 15 Potere di esercizio dell'autotutela

Art. 16 Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Art. 17 Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

Art. 18 Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Art. 19 Conclusione del procedimento di riesame

Art. 20 Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

Art. 21 Entrata in vigore